R.G. TRIB. FED. 20/17
(Proc. P.A. 26/17)

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente

Avv. Stefano Ciulli – Componente Relatore

Avv. Valentina Mazzotta – Componente

per decidere in ordine al procedimento a carico dei Sigg.ri Fabio Magni (tessera FISE n. 002501/B) e Benedetta Sommariva (tessera FISE n. 003029/B)

PREMESSO CHE

- A seguito di segnalazione del Sig.Massimo Canepari, padre dei minori Leonardo e Federica, entrambi tesserati FISE, presentata alla Procura Federale il 7 marzo 2017 ed avente ad oggetto il comportamento tenuto dal tesserato Sig. Fabio Magni il quale tratteneva indebitamente la somma di € 10.000,00 versata dalla Sig.ra Sonia De Lellis, moglie del Sig. Canepari, a mezzo assegno n. 0109835699-12 a firma del medesimo, tratto sulla Banca Popolare di Lodi da un c/c intestato al di lui padre, Sig. Fulgenzio Canepari, quale acconto sul maggior prezzo per l'acquisto della cavalla Contendra di Villa Francesca;

- acquisita, altresì, dalla Procura Federale integrazione di denuncia-querela prodotta dal legale del Sig. Canepari consistente nella copia del predetto assegno intestato alla Sig.ra Barbara Fusato, datato 3 marzo 2017, emesso a Venezia, sebbene il segnalante non conoscesse quest'ultima, né avesse mai autorizzato la compilazione dell'assegno;

- in data 18 maggio 2017 la Procura Federale depositava atto di intendimento di deferimento dinanzi al Tribunale Federale nei confronti dei Sig.ri Fabio Magni e Benedetta Sommariva, assegnando i termini per la difesa;

- il legale dei predetti, Avv. Laura Massara, depositava memoria difensiva per entrambi, con la quale avanzava richiesta di archiviazione;

- in data 7 luglio 2017 la Procura Federale depositava atto di incolpazione e deferimento nei confronti del Sig. Fabio Magni per la violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità nella trattativa per la compravendita della cavalla Contendra di Villa Francesca con la Sig.ra De Lellis e, indirettamente, con il di lei coniuge, Sig. Massimo Canepari, nonché nei confronti della Sig.ra Benedetta Sommariva per aver invitato quest'ultima i Sig.ri Canepari - De Lellis al rilascio dell'assegno n. 0109835699-12, precisando la medesima che non vi era bisogno di rilasciare alcuna ricevuta;

- in seguito al deposito dell'atto di deferimento il Presidente del Tribunale Federale fissava la trattazione del procedimento per l'udienza del 12 settembre 2017, rinviata, per ragioni d'ufficio, al 28 settembre;

- il Tribunale Federale, a tale udienza, assenti i deferiti e il loro legale, dava atto dell'intervento del terzo, Sig.ri Canepari - De Lellis, per il tramite del legale, Avv. Luella Borroni, dichiarandone l'inammissibilità, in quanto carente dei presupposti di cui agli artt. 46, comma 2 e 53 Reg. Giust.;

- il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta dopo le richieste della Procura Federale, rilevava che la comunicazione via pec del rinvio d'ufficio dell'udienza non risultava ritualmente pervenuta al difensore dei deferiti; rinviava, pertanto, il procedimento per la trattazione e discussione all'udienza del 3 ottobre 2017;

- a tale udienza l'Avv. Massara depositava copia assegno Banca Popolare Lodi a favore di Barbara Fusato, già in atti; copia bonifico datato 20 marzo 2017 a favore di quest'ultima di euro 14.000,00; copia dichiarazione del 3 aprile 2017 a firma della Sig.ra Fusato con autentica del Comune di Venezia; foto del verbale di accettazione, da parte del Sig. Fabio Magni, di remissione della querela;

- il Tribunale, acquisita la predetta documentazione, invitava le parti alla discussione;

- la Procura Federale, alla luce dei nuovi documenti prodotti dalla difesa e tenuto conto, tuttavia, del comportamento processuale dei deferiti, chiedeva applicarsi per entrambi la sanzione del richiamo scritto. La difesa chiedeva l'assoluzione dei deferiti e la condanna alle spese da parte del Sig. Canepari in seguito alla remissione della querela;

- il Tribunale riservava la motivazione depositando il dispositivo all'esito dell'udienza.

RILEVATO CHE

- La ricostruzione dei fatti operata nell'atto di incolpazione e deferimento è risultata adeguatamente dimostrata, emergendo, nella fattispecie, che il Sig. Fabio Magni – unitamente alla moglie, Sig.ra Benedetta Sommariva - ha violato i doveri di correttezza, lealtà e probità, nella trattativa per la compravendita della cavalla Contendra di Villa Francesca con la Sig.ra Sonia De Lellis e, indirettamente, con il coniuge della medesima, Sig. Massimo Canepari, per aver trattenuto la somma di euro 10.000,00 versata dalla Sig.ra De Lellis a mezzo assegno bancario a firma del Sig. Canepari, quale acconto sul maggior prezzo per l'acquisto della cavalla, dopo aver ingenerato il legittimo affidamento da parte dei coniugi Canepari - De Lellis sull'effettiva conclusione della compravendita;

- l'assegno in questione veniva rilasciato dalla Sig.ra De Lellis senza alcuna compilazione, ad eccezione della firma del marito, odierno segnalante, né i deferiti provvedevano al rilascio di una ricevuta – anzi la Sig.ra Sommariva precisava che non vi era alcuna necessità – risultando successivamente che il predetto assegno era stato consegnato dal Sig. Magni a saldo di un suo debito personale con la Sig.ra Barbara Fusato per l'importo di euro 10.000,00;

- solo all'udienza del 3 ottobre 2017 il difensore dei deferiti depositava la documentazione richiamata in premessa, dalla quale emergeva che la somma in parola era stata, seppur tardivamente, restituita al segnalante avendo la Sig.ra Fusato ottenuto da parte del deferito Magni il previo pagamento di quanto

dovutole da quest'ultimo per l'acquisto di un van trasporto cavalli e che il Sig. Canepari aveva quindi provveduto alla remissione della denuncia-querela sporta nei confronti del deferito Magni;

- correttamente la Procura Federale, pur evidenziando che i documenti prodotti dalla difesa dei deferiti contribuiscono a "scardinare" l'impianto accusatorio, afferma tuttavia la necessità di tenere conto – sotto il profilo sanzionatorio - del comportamento processuale dei deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 6, comma 1, lett. a) Reg. Giust. FISE e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, in accoglimento del deferimento della Procura Federale

APPLICA

ai Sigg.ri Fabio Magni e Benedetta Sommariva la sanzione del richiamo scritto.

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai Deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, 6 ottobre 2017

Presidente: F.to Avv. Lina Musumarra

Componente Relatore: F.to Avv. Stefano Ciulli

Componente: F.to Avv. Valentina Mazzotta